

SIEPI E ALBERI LUNGO STRADE E CONFINI



Piante e siepi poste su terreni confinanti le strade

I Cittadini proprietari di terreni confinanti con le strade, qualora sui terreni di loro proprietà e lungo il confine della strada vi siano siepi o piante, hanno l'obbligo di far sì che rami e siepi non invadano la strada e che non impediscano all'utenza di vedere dalle distanze utili, la segnaletica stradale installata.

Devono altresì preoccuparsi di liberare immediatamente le sede stradale da ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute sulla strada medesima dalle proprie piante o siepi per qualsivoglia ragione.

Queste disposizioni sono stabilite dall'art. 29 del Codice della Strada che prevede anche l'applicazione di sanzioni a carico di coloro che non le rispettano. Sanzioni da un minimo di € 148,00 ad un massimo di € 594,00.

La norma è posta a tutela della sicurezza degli utenti delle strade, è evidente che la collaborazione dei cittadini interessati ha grande importanza poiché un'eventuale loro trascuratezza può essere causa di incidenti con conseguenze gravi che si possono ripercuotere anche sul piano penale e dei danni in caso di accertata omissione.

Salva la responsabilità di coloro che sono tenuti a provvedere e che non vi provvedono e nei confronti dei quali sarà avviata la procedura stabilita dal Codice della Strada, l'Amministrazione Comunale di Arzignano qualora riscontrasse che l'omissione possa comportare effettivo e immediato pericolo per l'incolumità degli utenti, interverrà d'urgenza ripristinando lo stato di sicurezza necessario e ciò senza bisogno di altra formalità con carico di spese per colui che avrebbe potuto provvedere autonomamente ma non lo ha fatto.

Distanze per gli alberi dai confini di proprietà

(Artt. 892 e segg. del Codice Civile)

Art. 892 - Distanze per gli alberi

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 894 - Alberi a distanza non legale

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantate o che nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopraindicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 - Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843 (Accesso al fondo).

